



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo CLAUDIO ABBADO
Via Monte Zebio, 35 - 00195 Roma
Tel. 06/3725859 - fax 06/3741217
e-mail RMIC8GW005@istruzione.it pec RMIC8GW005@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 97712900584 Cod.Mecc: RMIC8GW005

REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI E PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS. 36/ 2023

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 132 DEL 12/02/2025

II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO inoltre di dover regolamentare l'individuazione e la nomina degli esperti esterni alla luce

del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni." **VISTO** l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

VISTO l'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

ADOPTA

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI E PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS. 36/ 2023

SEZIONE I

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", dell'art. 45 c. 2 lett. a) del D.L. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e i criteri da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto di quanto contemplato dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018,

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Art. 2 - Limiti di importo e riferimenti

1. I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 – 4999,99	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici)	Art. 50 c. 1 lett. b) e 49c. 6 D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.L. 129/2018;
5.000 – 139.999,99 (149.999,99 per lavori)	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal Cdl	Art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.L. 129/2018;
Da 140.000,00 per servizi o forniture fino alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal Cdl	Art. 50 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.L. 129/2018;
da 150.000 a 1.000.000 per lavori oppure altro limite superiore se modificato da	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal Cdl	Art. 50 c. 1 lett. c D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.L. 129/2018;

<i>normative primarie/europee</i>	mercato		
Da 1.000.000,00 per lavori fino alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. d D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.L. 129/2018;

2. Con la Delibera di adozione del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente ad effettuare acquisti diretti di servizi, forniture e lavori fino alle soglie definite nel presente articolo, a norma di quanto disciplinato dall'art. 45 comma 2 lett. a) del D.L. nr. 129/2018.

Art. 3 - Soglie di rilevanza europea

1. Per l'applicazione del Codice (D. Lgs. 36/2023) e secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, le soglie di rilevanza europea attualmente in vigore sono:
 - a) euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 143.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - c) euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - d) euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) euro 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 443.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, gli importi indicati nella precedente Tabella si ritengono automaticamente modificati alla rideterminazione operata dalla

Commissione europea.

Art. 4 - Qualificazione stazione appaltante

1. In base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Art. 5 - Procedure

1. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui all'art. 50 e all'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'art. 45 c. 2 lett. a del D.L. 129/2016, provvede all'emanazione della decisione di contrarre per l'indizione della procedura.

Art. 6 - Decisione di contrarre

1. L'Istituto Scolastico, secondo quanto sancito dall'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotta con apposito atto la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua il contraente, le ragioni della scelta di quest'ultimo, l'oggetto dell'affidamento e l'importo, e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.

2. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, l'istituto nomina nell'interesse proprio o di altre amministrazioni il responsabile unico del progetto (RUP), nella persona del Dirigente Scolastico, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Nella Decisione di contrarre deve essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto.

Art. 7 - Attività istruttoria

1. In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto è sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa decisione di contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP S.P.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'istituto - obbligato ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.P.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali - procederà ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti. Alternativamente, qualora non vi siano Convenzioni Consip attive o il bene/servizio oggetto di convenzione non sia

idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, si procederà con gli strumenti forniti dal Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it. L'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all'art. 2.

2. Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per tutti i tipi di acquisto a prescindere dall'importo.
3. È previsto, tuttavia, fino al 01/10/2024 l'utilizzo della sola scheda di acquisizione CIG dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici, accessibile dal portale ANAC, per acquisti inferiori a € 5.000,00.
4. Nel caso di affidamento diretto, in merito alla scelta dell'affidatario:
 - Il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto necessario nella prima soglia di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - Nella seconda soglia si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento dandone motivazione sintetica nella Decisione a contrarre o nell'atto equivalente;
5. L'Amministrazione, in caso di mancanza di O.E. nell'elenco fornitori per uno specifico acquisto, può procedere con:
 - richieste di preventivo informali anche via mail inviate a O.E. della specifica categoria merceologica;
 - Consultazione di cataloghi, anche on line, di fornitori;
 - Comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di e-procurement;
 - Consultazione di elenchi di operatori economici di altre Amministrazioni viciniori, anche di altri comparti.
6. In osservanza di quanto disposto all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 ed in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. L'istituto può ripartire gli affidamenti in fasce, in base al valore economico (si rimanda alla successiva Sezione III del presente Regolamento). In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
7. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), l'istituto scolastico non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 6, del Codice.

Art. 8 - Procedure per l'affidamento dei contratti

1. Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023), l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), le modalità per procedere all'affidamento sono le seguenti:

Affidamento diretto

Si procede con affidamento diretto:

- a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In questi casi, saranno individuati operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Istituto scolastico effettua il controllo sulle ditte che vogliono candidarsi come fornitori di beni e servizi secondo le seguenti modalità:

- controllo dei requisiti di tutte le ditte che per la prima volta si candidano ad una fornitura o che sono interessate a fornire materiale per una somma cospicua;
- controllo a campione per gli altri casi (gare o procedure che riguardano somme non elevate e forniture ordinarie ad esempio: cancelleria, materiale di pulizia).

Per procedure di affidamento diretto, d'importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso controlli a campione. A tal fine, ogni anno, il DSGA procede a sorteggiare il 20% di tutte le dichiarazioni, relative a detti affidamenti diretti rese nell'anno precedente.

Procedura negoziata senza bando

Si procede con procedura negoziata senza bando:

- a) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- b) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);
- c) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

In questi casi:

- gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate saranno individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 al Codice, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- per la selezione degli operatori da invitare, non sarà utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- l'Istituto scolastico procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario

1. Per quanto concerne le procedure di Affidamento Diretto (per le soglie specificate nel paragrafo 2), l'istituto procede mediante Ordine Diretto, Trattativa Diretta o Confronto di Preventivi sulla Piattaforma Me.Pa. In caso di Ordine Diretto, dopo aver consultato sul catalogo Me.Pa. il bene o servizio di cui l'istituto necessita ed individuato l'operatore economico, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico e, prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023. In caso di Trattativa Diretta, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante la consultazione del catalogo Me.Pa. degli operatori iscritti nell'apposita categoria merceologica o mediante consultazione dell'Albo fornitori presso l'istituto, pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma Me.Pa. per la negoziazione, ossia Condizioni di Servizio/Fornitura, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti trasmessi dall'operatore economico invitato a partecipare e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico se il preventivo presentato dallo stesso risulta conforme alle esigenze dell'istituto. Prima di procedere alla stipula del contratto si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.
2. In caso di Confronto di preventivi, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema Me.Pa. o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituito presso l'istituto, pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma Me.Pa. per la negoziazione, ossia Richiesta di Preventivi, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i preventivi inviati dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato il preventivo maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Prima di procedere alla stipula del contratto si

procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

3. Per importi inferiori a € 5.000,00 è consentito derogare all'utilizzo del Me.Pa. (salvo eventuali successive modifiche normative) solo in caso di beni o servizi non presenti sul catalogo elettronico e nei casi di urgenza e motivata necessità, solo fino al 01/10/2024. In quest'ultimo caso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, ossia di rendere tracciabile il ciclo di vita del contratto digitale, si procederà, mediante Albo fornitori istituito presso la scuola e mediante richiesta di preventivo a mezzo e-mail all'operatore economico, se questa sarà valutata positivamente, a pubblicazione della decisione di contrarre ed a stipula del contratto, previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.
4. Per quanto concerne gli affidamenti mediante procedure negoziate senza bando, si procederà mediante Richiesta di Offerta – semplice o evoluta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 – sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. L'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato preliminare, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema Me.Pa. o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituito presso l'istituto, pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. Si provvederà ad inoltrare sul Me.Pa. agli operatori economici la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:
 - a) principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importomassimo previsto con esclusione dell'IVA, eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico, se predisposti;
 - b) i requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
 - g) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - h) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
 - i) il nominativo del RUP.
5. Inoltre, l'Istituzione scolastica carica, altresì, sulla Piattaforma Me.Pa. gli atti propedeutici alla negoziazione suddivisa per Busta Amministrativa, Tecnica ed Economica, ossia Disciplinare della

procedura negoziata, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico, in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte richieste, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte inviate dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi delle offerte, l'Istituzione scolastica procede ad aggiudicazione provvisoria, verifica i requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e, se positivi, adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di minor prezzo e/o miglior rapporto qualità/prezzo.

6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo art. 108 D.Lgs. 36/2023, il Dirigente Scolastico provvede, dopo la scadenza della presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36 del 2023; i membri della Commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute. L'individuazione dell'affidatario è effettuata sempre dal Dirigente Scolastico.
8. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolarissime esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 10 - Commissione di gara

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente può essere demandato ad apposita Commissione.
2. La Commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.

5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione scolastica.
6. La Commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario della Commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Ai fini del presente articolo il dipendente dovrà evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi. In particolare il personale della scuola potrà trovarsi in situazione di conflitto d'interesse quando partecipa allo svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni potendo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato ed avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Il dipendente inoltre dovrà astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
8. Il personale che versa in ipotesi di conflitto d'interesse è tenuto a darne comunicazione al Dirigente, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.
9. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità in esito ad eventuali offerte anomale.
10. La commissione, una volta insediata, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lettera d'invito e/o bando di gara e alla verifica della regolarità formale.
11. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera d'invito e/o nel bando di riferimento.
12. Successivamente la Commissione alla presenza delle ditte partecipanti appositamente convocate darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e nella medesima seduta, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
14. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione (consiglio d'istituto o dirigente scolastico a seconda della rispettiva competenza) esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Art. 11 - Stipula del contratto

1. L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto. Il contratto conterrà i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori, dei beni e dei servizi oggetto della prestazione;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;
 - g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
 - h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 - i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente alla prestazione oggetto del contratto.
2. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 12 - Pubblicità

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso il sito istituzionale dell'istituto. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 13 – Elenchi di operatori economici di fiducia

1. Gli elenchi di operatori di fiducia, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l'individuazione dei soggetti interessati a cui trasmettere le lettere di invito a presentare offerte per una singola attività contrattuale o per la durata dell'intero anno scolastico vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un **avviso pubblico** per raccogliere le **manifestazioni di interesse** proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato

elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che possono compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Art. 14 - Norme di comportamento dei fornitori

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell'avviso di preinformazione (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia

riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

7. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall'elenco fornitori.
8. Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere il patto di integrità. Esso prevede che gli operatori economici conformino i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.
9. Il patto di integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Art. 15 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori l'istituto nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

SEZIONE II

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare n. 2/2008 del 11 marzo 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del D.l. n. 129 del 2018.
2. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

1. È fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
3. È fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni

scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e specificamente:
 - contratti di prestazione d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
 - contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione.
2. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e rispondere nelle modalità previste dallo stesso.
3. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) tipologia contrattuale;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla Legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18.1.1992, n.

16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

6. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria, oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale sia quella triennale.

Art. 5 - Procedura comparativa

- 1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei *curricula* presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
- 2. I criteri inseriti nell'Avviso di selezione saranno determinati dal Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, sulla base della professionalità ricercata.
- 3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) in base a ciascuno dei criteri inseriti nell'Avviso e sarà compilata una valutazione comparativa. Tra i criteri che saranno inseriti all'interno dell'Avviso di selezione il RUP indicherà:
 - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) laurea triennale o specialistica;

- c) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
 - d) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
 - e) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
 - f) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
 - g) pregresse esperienze all'interno dell'Istituzione Scolastica;
 - h) pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o altre istituzioni scolastiche;
 - i) pregresse esperienze per lo specifico settore prescelto;
 - j) certificazioni informatiche e linguistiche;
 - k) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
 - l) corsi di aggiornamento frequentati.
4. L'elenco dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo è da ritenersi non tassativo e i criteri possono essere rideterminati in ragione della specifica tipologia dell'incarico e della relativa procedura di selezione.
 5. L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
 6. A parità di punteggio sarà accordata preferenza ai candidati che, in base al seguente ordine di priorità:
 - i) abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
 - ii) abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
 - iii) sorteggio
 7. Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Art. 6 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla necessità di procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, prestazioni che non comportino obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 7 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.
2. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) le Parti contraenti;
- b) l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- e) le modalità e tempi di corrisponsione del compenso;
- f) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- g) l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- i) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- j) la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- k) l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Art. 8 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Ricorso alle collaborazioni plurime

1. Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

2. In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 - Pubblicità dell'avviso pubblico e dell'esito della procedura

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione. L'avviso prevede un termine per la presentazione delle candidature di almeno dieci giorni dalla pubblicazione, salvo il caso di particolare urgenza, e sette giorni in caso di ricognizione del personale interno.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito

1. È prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, a carico dell'esperto o dell'Istituzione, in base alla disponibilità economica e alle condizioni contrattuali con la compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
2. L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 14 – Incarichi nei progetti PON – POR - PNRR

1. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale

FESR/FSE o del Programma Operativo Regione o del PNRR, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

SEZIONE III

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 36/ 2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il Presente Regolamento disciplina l'applicazione del principio di rotazione alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 2 - Rotazione degli inviti e rotazione degli affidamenti

1. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (Art. 49 comma 2).
2. Applicando il principio di rotazione degli affidamenti, è vietato:
 - a) un nuovo affidamento diretto al contraente uscente;
 - b) l'invito alla procedura negoziata del contraente uscente;
 - c) nei casi in cui gli affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi, oltre che nella stessa fascia di importo.

Art. 3 - Categorie lavori - settori merceologici – settore di servizi

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore dei servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.
2. Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore o categoria verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente e alla categoria lavori prevalente.

Art. 4 - Fasce di valore economico

1. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. (Art. 49 comma 3 D. Lgs. 36/2023).
2. La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti alla medesima delle seguenti fasce di importo, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:
 - A. per servizi e forniture:**
 1. fino a 5.000 euro;

2. oltre 5.000 euro fino a 10.000 euro;
3. oltre 10.000 euro fino a 15.000 euro;
4. oltre 15.000 euro fino a 20.000 euro;
5. oltre 20.000 euro fino a 50.000 euro;
6. oltre 50.000 euro fino a 80.000 euro;
7. oltre 80.000 euro fino a 140.000 euro;
8. oltre 140.000 euro;

B. per lavori:

1. fino a 5.000 euro;
2. oltre 5.000 euro fino a 10.000 euro;
3. oltre 10.000 euro fino a 15.000 euro;
4. oltre 15.000 euro fino a 20.000 euro;
5. oltre 20.000 euro fino a 50.000 euro;
6. oltre 50.000 euro fino a 80.000 euro;
7. oltre 80.000 euro fino a 140.000 euro;
8. oltre 140.000 euro;

Art. 5 - Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente

1. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Art. 6 - Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti

1. Le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
2. Se la procedura negoziata viene preceduta da indagini di mercato, con richiesta di manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici, senza alcuna limitazione alla partecipazione dei richiedenti, la rotazione non si applica. In questo caso l'avviso di manifestazione di interesse dovrà essere pubblicato nel sito internet dell'Istituzione Scolastica - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare.
3. L'avviso pubblico contenente tutti i dati necessari (oggetto della gara, importo, categoria lavori, settore merceologico, settore servizi, ecc. ecc.) dovrà essere pubblicato, almeno 10 giorni prima dell'avvio della procedura negoziata, nel sito internet dell'Istituzione Scolastica - sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e Gare.

Art. 7 – Affidamenti per importi inferiori a 5.000 euro

1. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
2. La motivazione della scelta dell'affidatario per singoli affidamenti di importo sino ad Euro 5.000 può essere espressa in forma sintetica anche semplicemente richiamando il presente regolamento nella determinazione di affidamento.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normativenazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitariegià in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 9 – Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line e Amministrazione Trasparente dell'Istituzione Scolastica. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamentealla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alleprocedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti", "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" in data 13 Febbraio 2024.